



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda e i relativi allegati;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTE le Linee Guida Nazionali dell’ISPRA per la Valutazione di Incidenza, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 303 del 28 dicembre 2019;

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l’articolazione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, il quale prevede, per le valutazioni d’impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che la predetta Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Lombardia, nominato con decreto del Ministro della transizione ecologica;

VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, comprensiva della Valutazione di Incidenza, presentata dalla Società SOGIN S.p.A. con nota prot. n 11119 del 01 marzo 2022, acquisita al prot. n. 31501/MITE del 11 marzo 2022, e successivamente perfezionata con nota prot. n 21505 del 21 aprile 2022, acquisita al prot. n. 49624/MITE del 22 aprile 2022, e relativa al progetto "Disattivazione dell'impianto Ispra1 - Fase 1";

VISTA la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale e le integrazioni trasmesse nel corso dell'iter istruttorio;

VISTA la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvenuta in data 11 maggio 2022, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta istanza per la consultazione del pubblico ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvenuta in data 03 novembre 2022 dell'avviso relativo al deposito della documentazione integrativa per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO dei pareri e delle osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nell'espressione del proprio parere;

CONSIDERATO che l'intervento previsto rientra nella tipologia di opere sottoposte a procedura di VIA in sede statale di cui all'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 al punto 2) "*Installazioni relative a centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica)*";

CONSIDERATO che le attività in progetto rientrano tra quelle iscritte sulla lista che figura all'Appendice I della Convenzione di ESPOO e che con nota prot. 59770/MITE del 13 maggio 2022, si è proceduto ad avviare le procedure per l'acquisizione dell'interesse a partecipare alla consultazione transfrontaliera della Confederazione Svizzera, ai sensi dell'art. 32, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la Confederazione Svizzera non ha dato riscontro alla suddetta richiesta;

CONSIDERATO che è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a specifica tutela ambientale potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, e che da tale ricognizione è emerso che l'area di progetto non ricade, neppure parzialmente, all'interno di alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000, ma che nell'area vasta è presente il seguente sito:

- Canneti del Lago Maggiore - Codice Area - IT2010502;

PRESO ATTO che la procedura comprende la valutazione di incidenza ambientale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e pertanto, lo studio di impatto ambientale, contiene anche gli elementi di cui all'allegato G del citato decreto n. 357/1997;

CONSIDERATO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato che "*la Valutazione di Incidenza a livello di Screening (Livello I) sui siti Natura 2000 presenti nell'area vasta ha chiarito che le azioni di progetto non comportano incidenze significative dirette e/o indirette sui siti Natura*

2000 individuati e sulle aree protette e non si ritiene necessario procedere con ulteriori fasi di valutazione”;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 411 del 27 febbraio 2023, assunto al prot. 55044/MASE del 06 aprile 2022;

PRESO ATTO dei pareri e delle osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 152/2006;

CONSIDERATO che con il citato parere n. 411 del 27 febbraio 2023, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, sulla base delle valutazioni condotte, si è espressa positivamente *“sulla compatibilità ambientale e sull’assenza di incidenza significativa del progetto “Disattivazione dell’Impianto Ispra 1 – Fase 1”, vincolato all’ottemperanza della raccomandazione imposta della Regione Piemonte, nonché di tutte le condizioni ambientali impartite dalla Commissione medesima”*;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero della cultura, espresso dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. n.14903 del 21 aprile 2023, assunto con prot. MASE/65106 del 21 aprile 2023;

CONSIDERATO che nel parere sopracitato il Ministero della cultura ha confermato che non risulta necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004, in quanto l’area di intervento non è sottoposta a tutela paesaggistica;

ACQUISITO il parere positivo con raccomandazione della Regione Piemonte, espresso con Delibera di Giunta Regionale D.G.R. n. 21 - 5419 nell’adunanza del 22 luglio 2022, assunto con prot. CTVA/1657 del 17 febbraio 2023;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 411 del 27 febbraio 2023, costituito da n. 77 pagine,
- b) parere del Ministero della cultura prot. n.14903 del 21 aprile 2023, costituito da n. 5 pagine;
- c) parere della Regione Piemonte, espresso con Delibera di Giunta Regionale D.G.R. n. 21 - 5419 del 22 luglio 2022, costituito da n. 5 pagine;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006 alla formulazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale,

DECRETA

Art. 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto "Disattivazione dell'impianto Ispra 1 - Fase 1", presentato dalla società SOGIN S.p.A., comprensivo della valutazione d'incidenza a livello di screening, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, tenuto conto del cronoprogramma presentato e dei tempi per la realizzazione delle opere, il termine di efficacia del presente decreto è fissato in 7 anni, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Art. 2

Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 411 del 27 febbraio 2023. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica svolge l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nei pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.
3. I soggetti di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.
4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini, le stesse attività sono svolte dall'Autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino tra i loro compiti istituzionali.

Art. 4
Pubblicazione

1. Il presente decreto è notificato alla società SOGIN S.p.A., al Ministero della cultura, alla Provincia di Varese, alla Regione Lombardia e alla Regione Piemonte, le quali provvederanno a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.
2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero della cultura e della Regione Piemonte è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Il Proponente, entro il termine di durata dell'efficacia del presente provvedimento indicato all'articolo 1, comma 3, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco

GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
31.05.2023 12:41:18
GMT+00:00

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO

Luigi La Rocca
Firmato digitalmente da
Luigi La Rocca
CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT